

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- Regolamento (CE) n. 2202/2003 della Commissione, del 17 dicembre 2003, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 1
- ★ **Regolamento (CE) n. 2203/2003 della Commissione, del 16 dicembre 2003, che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili** 3
- ★ **Regolamento (CE) n. 2204/2003 della Commissione, del 17 dicembre 2003, recante modifica del regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq** 7
- ★ **Regolamento (CE) n. 2205/2003 della Commissione, del 17 dicembre 2003, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune** 10
- ★ **Regolamento (CE) n. 2206/2003 della Commissione, del 17 dicembre 2003, che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 relativo all'iscrizione di alcune denominazioni nel «Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette» (Thüringer Leberwurst, Thüringer Rotwurst, Thüringer Rostbratwurst)** 13
- ★ **Regolamento (CE) n. 2207/2003 della Commissione, del 17 dicembre 2003, che modifica il regolamento (CE) N. 1901/2000, per quanto riguarda la semplificazione della menzione della massa netta** 15
- ★ **Regolamento (CE) n. 2208/2003 della Commissione, del 17 dicembre 2003, che modifica il regolamento (CEE) n. 2921/90 relativo alla concessione di aiuti per il latte scremato trasformato destinato alla fabbricazione di caseina e di caseinati** 19
- ★ **Regolamento (CE) n. 2209/2003 della Commissione, del 17 dicembre 2003, relativo alla sospensione della pesca della sogliola da parte delle navi battenti bandiera del Belgio** 20
- Regolamento (CE) n. 2210/2003 della Commissione, del 17 dicembre 2003, relativo ai titoli d'importazione per i prodotti del settore delle carni bovine originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland, dello Zimbabwe e della Namibia 21

(segue)

Commissione

2003/883/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, dell'11 dicembre 2002, relativa al regime di aiuti di Stato C 46/01 — Centrali di tesoreria cui la Francia ha dato esecuzione ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2002) 4827]** 23

2003/884/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 15 ottobre 2003, relativa agli aiuti che la Regione Sicilia intende erogare al settore agrumicolo [notificata con il numero C(2003) 3550]** 30
-

Rettifiche

- ★ **Rettifica del regolamento (CE) n. 2151/2003 della Commissione, del 16 dicembre 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 2195/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al vocabolario comune per gli appalti pubblici (CPV) (GU L 329 del 17.12.2003)** 34

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 2202/2003 DELLA COMMISSIONE
del 17 dicembre 2003
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di
entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 dicembre 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2003.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 17 dicembre 2003, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	62,2
	204	59,2
	212	113,1
	624	160,7
	999	98,8
0707 00 05	052	146,6
	628	126,9
	999	136,8
0709 90 70	052	115,7
	204	70,7
	999	93,2
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	052	45,0
	204	57,9
	388	47,1
	421	13,6
	999	40,9
0805 20 10	052	62,0
	204	63,8
	999	62,9
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	052	76,3
	464	122,4
	999	99,4
0805 50 10	052	72,1
	400	39,2
	600	74,2
	999	61,8
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	052	58,6
	060	44,7
	064	51,0
	400	79,2
	404	84,9
	720	66,7
	999	64,2
0808 20 50	052	71,0
	060	62,2
	064	61,7
	400	101,9
	720	42,7
	999	67,9

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 2203/2003 DELLA COMMISSIONE
del 16 dicembre 2003

che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2700/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa alcune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 che stabilisce il codice doganale comunitario ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1335/2003 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 173, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Gli articoli da 173 a 177 del regolamento (CEE) n. 2454/93 prevedono che la Commissione stabilisca dei valori unitari periodici per i prodotti designati secondo la classificazione di cui all'allegato n. 26 del presente regolamento.

- (2) L'applicazione delle regole e dei criteri fissati negli articoli sopracitati agli elementi che sono stati comunicati alla Commissione conformemente alle disposizioni dell'articolo 173, paragrafo 2, del regolamento precitato induce a stabilire per i prodotti considerati i valori unitari come indicato in allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori unitari di cui all'articolo 173, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2454/93 sono fissati conformemente alle disposizioni che figurano nella tabella allegata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 dicembre 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2003.

Per la Commissione

Erkki LIIKANEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 311 del 12.12.2000, pag. 17.

⁽³⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 187 del 26.7.2003, pag. 16.

ALLEGATO

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto			
	Merci, varietà, codici NC	EUR	DKK	SEK	GBP
1.10	Patate di primizia 0701 90 50	—	—	—	—
1.30	Cipolle, diverse dalle cipolle da semina 0703 10 19	26,77	199,19	240,05	18,78
1.40	Agli 0703 20 00	144,38	1 074,11	1 294,45	101,25
1.50	Porri ex 0703 90 00	70,79	526,65	634,68	49,64
1.80	Cavoli bianchi e cavoli rossi 0704 90 10	37,40	278,23	335,31	26,23
1.90	Broccoli asparagi o a getto [Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef var. italica Plenck] ex 0704 90 90	61,43	457,00	550,75	43,08
1.100	Cavoli cinesi ex 0704 90 90	54,27	403,74	486,56	38,06
1.130	Carote ex 0706 10 00	18,15	135,03	162,72	12,73
1.140	Ravanelli ex 0706 90 90	45,56	338,94	408,47	31,95
1.160	Piselli (Pisum sativum) 0708 10 00	387,23	2 880,73	3 471,67	271,54
1.170	Fagioli:				
1.170.1	— Fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.) ex 0708 20 00	112,68	838,27	1 010,23	79,02
1.170.2	— Fagioli (Phaseolus ssp. vulgaris var. Compressus Savi) ex 0708 20 00	167,45	1 245,73	1 501,28	117,42
1.200	Asparagi:				
1.200.1	— verdi ex 0709 20 00	236,80	1 761,63	2 123,00	166,05
1.200.2	— altri ex 0709 20 00	324,54	2 414,41	2 909,70	227,59
1.210	Melanzane 0709 30 00	137,38	1 022,03	1 231,69	96,34
1.220	Sedani da coste [Apium graveolens L., var. dulce (Mill.) Pers.] ex 0709 40 00	93,50	695,88	838,27	65,57
1.230	Funghi galletti o gallinacci 0709 59 10	994,91	7 401,53	8 919,87	697,68
1.240	Peperoni 0709 60 10	179,72	1 337,03	1 611,30	126,03
1.270	Patate dolci, intere, fresche (destinate al consumo umano) 0714 20 10	88,48	658,21	793,23	62,04
2.30	Ananas, freschi ex 0804 30 00	63,26	470,65	567,20	44,36

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto			
	Merci, varietà, codici NC	EUR	DKK	SEK	GBP
2.40	Avocadi, freschi ex 0804 40 00	126,54	941,40	1 134,51	88,74
2.50	Gouaiave e manghi, freschi ex 0804 50 00	—	—	—	—
2.60	Arance dolci, fresche:				
2.60.1	— Sanguigne e semisanguigne 0805 10 10	—	—	—	—
2.60.2	— Navel, Naveline, Navelate, Salustiana, Vernas, Valencia Late, Maltese, Shamouti, Ovali, Trovita, Hamlin 0805 10 30	—	—	—	—
2.60.3	— altre 0805 10 50	—	—	—	—
2.70	Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma), freschi; clementine, wilkings e ibridi di agrumi, freschi:				
2.70.1	— Clementine ex 0805 20 10	—	—	—	—
2.70.2	— Monreal e satsuma ex 0805 20 30	—	—	—	—
2.70.3	— Mandarini e wilkings ex 0805 20 50	—	—	—	—
2.70.4	— Tangerini e altri ex 0805 20 70 ex 0805 20 90	—	—	—	—
2.85	Limette (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia), fresche 0805 50 90	84,49	628,54	757,48	59,25
2.90	Pompelmi e pomeli, freschi:				
2.90.1	— bianchi ex 0805 40 00	64,93	483,01	582,09	45,53
2.90.2	— rosei ex 0805 40 00	60,17	447,66	539,49	42,20
2.100	Uva da tavola 0806 10 10	231,29	1 720,65	2 073,62	162,19
2.110	Cocomeri 0807 11 00	37,46	278,68	335,85	26,27
2.120	Meloni:				
2.120.1	— Amarillo, Cuper, Honey Dew (compresi Cantalene), Onteniente, Piel de Sapo (compresi Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro ex 0807 19 00	43,44	323,14	389,43	30,46
2.120.2	— altri ex 0807 19 00	83,66	622,39	750,07	58,67
2.140	Pere:				
2.140.1	— Pere — Nashi (Pyrus pyrifolia), Pere — Ya (Pyrus bretschneideri) ex 0808 20 50	—	—	—	—
2.140.2	— altre ex 0808 20 50	—	—	—	—
2.150	Albicocche 0809 10 00	206,72	1 537,85	1 853,32	144,96
2.160	Ciliege 0809 20 95 0809 20 05	641,41	4 771,70	5 750,56	449,79

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto			
	Merci, varietà, codici NC	EUR	DKK	SEK	GBP
2.170	Pesche 0809 30 90	412,50	3 068,75	3 698,27	289,27
2.180	Pesche noci ex 0809 30 10	361,18	2 686,95	3 238,15	253,28
2.190	Prugne 0809 40 05	136,21	1 013,34	1 221,21	95,52
2.200	Fragole 0810 10 00	345,64	2 571,39	3 098,88	242,38
2.205	Lamponi 0810 20 10	304,95	2 268,65	2 734,03	213,85
2.210	Mirtilli neri (frutti del «Vaccinium myrtillus») 0810 40 30	1 561,40	11 615,88	13 998,73	1 094,93
2.220	Kiwis (Actinidia chinensis Planch.) 0810 50 00	145,75	1 084,30	1 306,73	102,21
2.230	Melagrane ex 0810 90 95	143,99	1 071,19	1 290,93	100,97
2.240	Kakis (compresi Sharon) ex 0810 90 95	107,11	796,85	960,31	75,11
2.250	Litchi ex 0810 90 30	—	—	—	—

**REGOLAMENTO (CE) N. 2204/2003 DELLA COMMISSIONE
del 17 dicembre 2003**

**recante modifica del regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio relativo a talune specifiche
restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio, del 7 luglio 2003, relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2119/2003 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 11, lettera c),

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato V del regolamento (CE) n. 1210/2003 elenca le autorità competenti a cui sono affidate le funzioni specifiche relative all'attuazione di detto regolamento.

- (2) L'Italia, l'Irlanda, il Portogallo e la Svezia hanno chiesto di inserire nell'elenco altre autorità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato V del regolamento (CE) n. 1210/2003 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2003.

Per la Commissione
Christopher PATTEN
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 169 dell'8.7.2003, pag. 6.

⁽²⁾ GU L 318 del 15.10.2003, pag. 9.

ALLEGATO

L'allegato V del regolamento (CE) n. 1210/2003 è così modificato.

- 1) L'indirizzo che figura sotto la dicitura «Irlanda» è sostituito dal seguente testo:

«Licensing Unit, Department of Enterprise, Trade and Employment
Block C
Earlsfort Centre
Hatch Street
Dublin 2
Ireland
Tel. (353-1) 631 25 34
Fax (353-1) 631 25 62

Central Bank and Financial Services Authority of Ireland
Financial Markets Department
PO Box 559
Dame Street
Dublin 2
Ireland
Tel. (353-1) 434 40 00
Fax (353-1) 671 65 61»

- 2) L'indirizzo che figura sotto la dicitura «Italia» è sostituito dal seguente testo:

«Ministero delle Attività produttive
DG per la Politica commerciale e per la gestione del regime degli scambi
Divisione IV — UOPAT
Viale Boston, 35
I-00144 Roma
Dirigente:
Tel. (39) 06 59 93 24 39
Fax (39) 06 59 64 75 06
Collaboratori:
Tel. (39) 06 59 93 24 18
Fax (39) 06 591 69 58

Ministero dell'Economia e delle finanze
Dipartimento del Tesoro
Comitato di sicurezza finanziaria
Via XX Settembre, 97
I-00187 Roma
Tel. (39) 06 47 61 39 42
Fax (39) 06 47 61 30 31»

- 3) L'indirizzo che figura sotto la dicitura «Portogallo» è sostituito dal seguente testo:

«Ministério dos Negócios Estrangeiros
Direcção-Geral dos Assuntos Multilaterais
Direcção de Serviços das Organizações Políticas Multilaterais
Largo do Rilhas,
P-1399-030 Lisboa
e-mail: spm@sg.mne.gov.pt
Tel. (351-21) 394 67 02
Fax (351-21) 394 60 73

Direcção-Geral dos Assuntos Europeus e Relações Internacionais
Ministério das Finanças
Av. Infante D. Henrique, n.º 1C — 1.º
P-1100-278 Lisboa
Tel. (351-21) 882 33 90
Fax (351-21) 882 33 99
E-mail: mf.dgaeri@dgaeri.pt»

- 4) L'indirizzo che figura sotto la dicitura «Svezia» è sostituito dal seguente testo:

«Articolo 6

Utrikesdepartementet
Rättssekretariatet för EU-frågor
S-103 39 Stockholm
Tel. (46-8) 405 10 00
Fax (46-8) 823 11 76

Articolo 7

Rikspolisstyrelsen (RPS)

Box 12256

S-102 26 Stockholm

Tel. (46-8) 401 90 00

Fax (46-8) 401 99 00

Articolo 8

Finansinspektionen

Box 6750

S-113 85 Stockholm

Tel. (46-8) 787 80 00

Fax (46-8) 24 13 35»

REGOLAMENTO (CE) N. 2205/2003 DELLA COMMISSIONE
del 17 dicembre 2003

che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune della Commissione ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) Allo scopo di proseguire l'armonizzazione con le norme internazionali del Consiglio oleicolo internazionale e del «Codex alimentarius», occorre rivedere taluni valori limite relativi alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva, figuranti nel regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione, dell'11 luglio 1991, relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonché ai metodi ad essi attinenti ⁽²⁾, e nella nota complementare 2 del capitolo 15 della nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1513/2001 del Consiglio, del 23 luglio 2001, che modifica il regolamento n. 136/66/CEE e il regolamento (CE) n. 1638/98, in ordine alla proroga del regime di aiuto e alla strategia della qualità dell'olio di oliva ⁽³⁾, rende necessaria la revisione della nota complementare 2 del capitolo 15 della nomenclatura combinata, di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87.

- (3) Per ottenere un allineamento dei testi, è opportuno modificare talune versioni linguistiche del testo della sottovoce 1509 10 10 della nomenclatura combinata.
- (4) È pertanto necessario modificare il regolamento (CEE) n. 2658/87.
- (5) Le ultime modifiche del regolamento (CEE) n. 2568/91 sono applicabili a decorrere dal 1° novembre 2003. Per ragioni di coerenza, il presente regolamento deve essere applicabile a partire dalla stessa data.
- (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° novembre 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2003.

Per la Commissione

Frederik BOLKESTEIN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1871/2003 della Commissione (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 5).

⁽²⁾ GU L 248 del 5.9.1991, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1989/2003 della Commissione (GU L 295 del 13.11.2003, pag. 57).

⁽³⁾ GU L 201 del 26.7.2001, pag. 4.

ALLEGATO

A. Nel capitolo 15 dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87, la nota complementare 2 è modificata come segue:

1) Alla nota complementare 2 A, la tabella I è sostituita dalla tabella seguente:

«Tabella 1

Tenore in acidi grassi in % degli acidi grassi totali

Acidi grassi	Percentuale
Acido miristico	≤ 0,05
Acido palmitico	7,5-20,0
Acido palmitoleico	0,3-3,5
Acido heptadecanoico	≤ 0,3
Acido heptadecenoico	≤ 0,3
Acido stearico	0,5-5,0
Acido oleico	55,0-83,0
Acido linoleico	3,5-21,0
Acido linolenico	≤ 1,0
Acido arachico	≤ 0,6
Acido eicosenoico	≤ 0,4
Acido beenico ⁽¹⁾	≤ 0,3
Acido lignocericico	≤ 0,2

⁽¹⁾ ≤ 0,2 per gli oli che rientrano nella voce 1509.»

2) La nota complementare 2 B è modificata come segue:

a) La parte iniziale del paragrafo è sostituita dal testo seguente:

«Rientrano nella sottovoce 1509 10 soltanto gli oli d'oliva definiti di seguito ai punti I e II, che sono stati ottenuti esclusivamente mediante processi meccanici o altri processi fisici, in condizioni tali da non causare alterazioni dell'olio, e che non hanno subito trattamenti diversi dal lavaggio, dalla decantazione, dalla centrifugazione e dalla filtrazione. Gli oli d'oliva ottenuti mediante solventi, con additivi ad azione chimica o biochimica, o mediante processi di riesterificazione e da miscele di oli di diversa natura sono esclusi di tale sottovoce.»

b) Il punto B I è modificato come segue:

i) l'espressione «olio di oliva vergine lampante» è sostituita dall'espressione «olio di oliva lampante».

ii) Il testo della lettera c) è sostituito dal testo seguente:

«c) contenuto di acidi grassi saturi in posizione 2 dei trigliceridi non superiore a 1,5 %;».

iii) Il testo della lettera g) è così modificato:

— i punti 1 e 3 sono soppressi;

— il punto 4 è sostituito dal testo seguente:

«4) caratteristiche organolettiche che presentino una mediana dei difetti superiore a 2,5, conformemente all'allegato XII del regolamento (CEE) n. 2568/91.»

c) Il punto B II è modificato come segue:

i) la lettera a) è sostituita dal testo seguente:

«a) acidità, espressa in acido oleico, non superiore a 2,0 g/100 g;»

ii) la lettera e) è sostituita dal testo seguente:

«e) coefficiente di estinzione K₂₇₀ non superiore a 0,25;»

iii) la lettera g) è sostituita dal testo seguente:

«g) caratteristiche organolettiche che presentino una mediana dei difetti inferiore o uguale a 2,5, conformemente all'allegato XII del regolamento (CEE) n. 2568/91;»

iv) la lettera ij) è sostituita dal testo seguente:

«ij) contenuto in acidi grassi saturi in posizione 2 dei trigliceridi non superiore a 1,5 %;».

- 3) La nota complementare 2 C è modificata come segue:
- a) la lettera a) è sostituita dal testo seguente:
«a) acidità, espressa in acido oleico, non superiore a 1,0 g/100 g;»
 - b) le lettere c) e d) sono sostituite dal testo seguente:
«c) coefficiente di estinzione K₂₇₀ non superiore a 0,9;
d) variazione del coefficiente di estinzione (ΔK) in prossimità di 270 nm non superiore a 0,15;»
 - c) la lettera f) è sostituita dal testo seguente:
«f) contenuto di acidi grassi saturi in posizione 2 dei trigliceridi non superiore a 1,8 %;».
- 4) La nota complementare 2 D è modificata come segue:
- a) la lettera a) è soppressa;
 - b) la lettera c) è sostituita dal testo seguente:
«c) contenuto di acidi grassi saturi in posizione 2 dei trigliceridi non superiore a 2,2 %;».
- 5) Alla nota complementare 2 E, la seconda frase è sostituita dal testo seguente:
- «Gli oli di questa sottovoce devono presentare un contenuto di acidi grassi saturi in posizione 2 dei trigliceridi non superiore a 2,2 %, una somma degli isomeri transoleici inferiore a 0,40 %, una somma degli isomeri translinoleici + translinolenici inferiore a 0,35 % e una differenza tra composizione da HPLC e composizione teorica dei trigliceridi con ECN₄₂ non superiore a 0,5.»
- B. Il testo del codice NC 1509 10 10 è sostituito dal testo seguente: «olio d'oliva lampante».
-

REGOLAMENTO (CE) N. 2206/2003 DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 2003

che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 relativo all'iscrizione di alcune denominazioni nel «Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette» (Thüringer Leberwurst, Thüringer Rotwurst, Thüringer Rostbratwurst)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafi 3 e 4,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92, la Germania ha inoltrato alla Commissione domanda di registrazione delle denominazioni «Thüringer Leberwurst», «Thüringer Rotwurst» e «Thüringer Rostbratwurst» come indicazioni geografiche.
- (2) Conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, del medesimo regolamento, la domanda è stata considerata rispondente a tutti i requisiti ivi stabiliti e, in particolare, comprensiva di tutti gli elementi d'informazione previsti dall'articolo 4.
- (3) Alla Commissione è pervenuta una sola dichiarazione di opposizione, ricevibile a norma dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2081/92, in merito alle denominazioni che figurano in allegato, successivamente alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento in parola ⁽³⁾. In seguito, tuttavia, essa è stata ritirata.

(4) Le denominazioni, pertanto, dovrebbero essere iscritte nel «Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette» e, di conseguenza, tutelate in tutto il territorio comunitario come indicazioni geografiche protette.

(5) L'allegato del presente regolamento completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2054/2003 ⁽⁵⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le denominazioni elencate in allegato vengono aggiunte all'allegato al regolamento (CE) n. 2400/96 ed iscritte come indicazioni geografiche protette (IGP) nel «Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette» di cui all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2081/92.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 208 del 24.7.1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1.

⁽³⁾ GU C 114 del 15.5.2002, pag. 10 (Thüringer Leberwurst).

GU C 114 del 15.5.2003, pag. 12 (Thüringer Rotwurst).

GU C 114 del 15.5.2003, pag. 14 (Thüringer Rostbratwurst).

⁽⁴⁾ GU L 327 del 18.12.1996, pag. 11.

⁽⁵⁾ GU L 305 del 22.11.2003, pag. 5.

*ALLEGATO***PRODOTTI ELENCATI NELL'ALLEGATO I DEL TRATTATO CE DESTINATI ALL'ALIMENTAZIONE UMANA****Prodotti a base di carne**

GERMANIA

Thüringer Leberwurst (IGP)

Thüringer Rotwurst (IGP)

Thüringer Rostbratwurst (IGP)

REGOLAMENTO (CE) N. 2207/2003 DELLA COMMISSIONE
del 17 dicembre 2003

**che modifica il regolamento (CE) N. 1901/2000, per quanto riguarda la semplificazione della
menzione della massa netta**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3330/91 del Consiglio, del 7 novembre 1991, relativo alle statistiche degli scambi di beni tra Stati membri ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 23, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) La quantità delle merci costituisce un elemento di informazione e di comparazione necessario, affidabile e stabile del commercio internazionale.
- (2) Le unità di quantità vengono impiegate per controllare l'attendibilità dei dati raccolti e per calcolare alcuni indici.
- (3) Conformemente al regolamento (CE) n. 1901/2000 della Commissione ⁽²⁾, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 3330/91, tra le unità di quantità la massa netta, espressa in chilogrammi, è il principale indicatore e va di massima menzionata per ogni tipo di merce. Per alcuni prodotti essa non è peraltro l'elemento di misura più appropriato. Di conseguenza, è opportuno in questi casi dispensare i fornitori dell'informazione dall'obbligo di indicare la massa netta.
- (4) Nel regolamento (CE) n. 1901/2000 figura un elenco di prodotti per i quali i fornitori dell'informazione sono dispensati dall'obbligo di indicare la massa netta. L'elenco va adeguato per tener conto delle modifiche derivanti dall'aggiornamento annuale della nomenclatura combinata.

(5) Per motivi di chiarezza occorre che gli adeguamenti di questo tipo siano d'ora in poi apportati in tutti i casi a seguito di un regolamento che modifica il regolamento (CE) n. 1901/2000.

(6) Il regolamento (CE) n. 1901/2000 deve essere opportunamente modificato.

(7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato delle statistiche degli scambi di beni fra Stati membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1901/2000 è modificato come segue:

- 1) All'articolo 23, lettera a), è soppressa la frase «Se l'allegato va modificato per tener conto dei mutamenti dovuti all'aggiornamento annuale della nomenclatura combinata, le modifiche vanno rese note ai fornitori dell'informazione pubblicandole nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* (serie C)».
- 2) L'allegato II è sostituito dal testo in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso è applicabile a partire dal 1° gennaio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2003.

Per la Commissione

Pedro SOLBES MIRA

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 316 del 16.11.1991, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1624/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 187 del 26.7.2000, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 228 dell'8.9.2000, pag. 28. Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del 2003.

ALLEGATO

«ALLEGATO II

Elenco delle sottovoci della nomenclatura combinata di cui all'articolo 23, lettera a)

0105 11 11	2204 21 68	2204 29 89	5702 49 90
0105 11 19	2204 21 69	2204 29 91	5702 51 00
0105 11 91	2204 21 71	2204 29 92	5702 52 00
0105 11 99	2204 21 74	2204 29 93	5702 59 00
0105 12 00	2204 21 76	2204 29 94	5702 91 00
0105 19 20	2204 21 77	2204 29 95	5702 92 00
0105 19 90	2204 21 78	2204 29 96	5702 99 00
	2204 21 79	2204 29 97	
0407 00 11	2204 21 80	2204 29 98	5703 10 00
	2204 21 81	2204 29 99	5703 20 11
2202 10 00	2204 21 82		5703 20 19
2202 90 10	2204 21 83	2205 10 10	5703 20 91
2202 90 91	2204 21 84	2205 10 90	5703 20 99
2202 90 95	2204 21 87	2205 90 10	5703 30 11
2202 90 99	2204 21 88	2205 90 90	5703 30 19
	2204 21 89		5703 30 51
2203 00 01	2204 21 91	2206 00 10	5703 30 59
2203 00 09	2204 21 92	2206 00 31	5703 30 91
2203 00 10	2204 21 93	2206 00 39	5703 30 99
	2204 21 94	2206 00 51	5703 90 00
2204 10 11	2204 21 95	2206 00 59	
2204 10 19	2204 21 96	2206 00 81	5704 10 00
2204 10 91	2204 21 97		5704 90 00
2204 10 99	2204 21 98	2207 10 00	
2204 21 10	2204 21 99	2207 20 00	5705 00 10
2204 21 11	2204 29 10		5705 00 30
2204 21 12	2204 29 12	2209 00 99	5705 00 90
2204 21 13	2204 29 13		
2204 21 17	2204 29 17	2716 00 00	6101 10 10
2204 21 18	2204 29 18		6101 10 90
2204 21 19	2204 29 42	3702 51 00	6101 20 10
2204 21 22	2204 29 43	3702 53 00	6101 20 90
2204 21 24	2204 29 44	3702 54 10	6101 30 10
2204 21 26	2204 29 46	3702 54 90	6101 30 90
2204 21 27	2204 29 47		6101 90 10
2204 21 28	2204 29 48	5701 10 10	6101 90 90
2204 21 32	2204 29 58	5701 10 91	
2204 21 34	2204 29 62	5701 10 93	
2204 21 36	2204 29 64	5701 10 99	6102 10 10
2204 21 37	2204 29 65	5701 90 10	6102 10 90
2204 21 38	2204 29 71	5701 90 90	6102 20 10
2204 21 42	2204 29 72		6102 20 90
2204 21 43	2204 29 75	5702 20 00	6102 30 10
2204 21 44	2204 29 81	5702 31 00	6102 30 90
2204 21 46	2204 29 82	5702 32 00	6102 90 10
2204 21 47	2204 29 83	5702 39 10	6102 90 90
2204 21 48	2204 29 84	5702 39 90	
2204 21 62	2204 29 87	5702 41 00	6103 11 00
2204 21 66	2204 29 88	5702 42 00	6103 12 00
2204 21 67		5702 49 10	6103 19 00

6103 21 00	6106 20 00	6112 12 00	6402 99 91
6103 22 00	6106 90 10	6112 19 00	6402 99 93
6103 23 00	6106 90 30	6112 31 10	6402 99 96
6103 29 00	6106 90 50	6112 31 90	6402 99 98
6103 31 00	6106 90 90	6112 39 10	
6103 32 00		6112 39 90	6403 12 00
6103 33 00	6107 11 00	6112 41 10	6403 19 00
6103 39 00	6107 12 00	6112 41 90	6403 20 00
6103 41 10	6107 19 00	6112 49 10	6403 30 00
6103 41 90	6107 21 00	6112 49 90	6403 40 00
6103 42 10	6107 22 00		6403 51 11
6103 42 90	6107 29 00	6115 11 00	6403 51 15
6103 43 10	6107 91 10	6115 12 00	6403 51 19
6103 43 90	6107 91 90	6115 19 00	6403 51 91
6103 49 10	6107 92 00		6403 51 95
6103 49 91	6107 99 00	6210 20 00	6403 51 99
6103 49 99		6210 30 00	6403 59 11
	6108 11 00		6403 59 31
6104 11 00	6108 19 00	6211 11 00	6403 59 35
6104 12 00	6108 21 00	6211 12 00	6403 59 39
6104 13 00	6108 22 00	6211 20 00	6403 59 50
6104 19 00	6108 29 00	6211 32 31	6403 59 91
6104 21 00	6108 31 10	6211 32 41	6403 59 95
6104 22 00	6108 31 90	6211 32 42	6403 59 99
6104 23 00	6108 32 11	6211 33 31	6403 91 11
6104 29 00	6108 32 19	6211 33 41	6403 91 13
6104 31 00	6108 32 90	6211 33 42	6403 91 16
6104 32 00	6108 39 00	6211 42 31	6403 91 18
6104 33 00	6108 91 10	6211 42 41	6403 91 91
6104 39 00	6108 91 90	6211 42 42	6403 91 93
6104 41 00	6108 92 00	6211 43 31	6403 91 96
6104 42 00	6108 99 10	6211 43 41	6403 91 98
6104 43 00	6108 99 90	6211 43 42	6403 99 11
6104 44 00			6403 99 31
6104 49 00	6109 10 00	6212 10 10	6403 99 33
6104 51 00	6109 90 10	6212 10 90	6403 99 36
6104 52 00	6109 90 30	6212 20 00	6403 99 38
6104 53 00	6109 90 90	6212 30 00	6403 99 50
6104 59 00			6403 99 91
6104 61 10	6110 11 10	6401 10 10	6403 99 93
6104 61 90	6110 11 30	6401 10 90	6403 99 96
6104 62 10	6110 11 90	6401 91 00	6403 99 98
6104 62 90	6110 12 10	6401 92 10	
6104 63 10	6110 12 90	6401 92 90	
6104 63 90	6110 19 10	6401 99 00	6404 11 00
6104 69 10	6110 19 90		6404 19 10
6104 69 91	6110 20 10	6402 12 10	6404 19 90
6104 69 99	6110 20 91	6402 12 90	6404 20 10
	6110 20 99	6402 19 00	6404 20 90
6105 10 00	6110 30 10	6402 20 00	
6105 20 10	6110 30 91	6402 30 00	6405 10 00
6105 20 90	6110 30 99	6402 91 00	6405 20 10
6105 90 10	6110 90 10	6402 99 10	6405 20 91
6105 90 90	6110 90 90	6402 99 31	6405 20 99
		6402 99 39	6405 90 10
6106 10 00	6112 11 00	6402 99 50	6405 90 90

7101 10 00	8504 21 00	8539 49 30	8542 29 20
7101 21 00	8504 22 10		8542 29 90
7101 22 00	8504 22 90	8540 11 11	
	8504 23 00	8540 11 13	8903 91 10
7103 91 00	8504 31 10	8540 11 15	8903 91 92
7103 99 00	8504 31 31	8540 11 19	8903 91 99
	8504 31 39	8540 11 91	8903 92 10
7104 10 00	8504 31 90	8540 11 99	8903 92 91
7104 20 00	8504 32 10	8540 12 00	8903 92 99
7104 90 00	8504 32 30	8540 20 10	8903 99 10
	8504 32 90	8540 20 80	8903 99 91
7105 10 00	8504 33 10	8540 40 00	8903 99 99
7105 90 00	8504 33 90	8540 50 00	
7106 10 00	8504 34 00	8540 71 00	9001 30 00
7106 91 10	8504 40 10	8540 72 00	9001 40 20
7106 91 90	8504 40 20	8540 79 00	9001 40 41
7106 92 20	8504 40 50	8540 81 00	9001 40 49
7106 92 80	8504 40 93	8540 89 00	9001 40 80
	8504 50 10		9001 50 20
7108 11 00		8542 21 01	9001 50 41
7108 12 00	8518 21 90	8542 21 05	9001 50 49
7108 13 10	8518 22 90	8542 21 11	9001 50 80
7108 13 80	8518 29 20	8542 21 13	
7108 20 00	8518 29 80	8542 21 15	9003 11 00
		8542 21 17	9003 19 10
7110 11 00	8539 10 10	8542 21 20	9003 19 30
7110 19 10	8539 10 90	8542 21 25	9003 19 90
7110 19 80	8539 21 30	8542 21 31	
7110 21 00	8539 21 92	8542 21 33	
7110 29 00	8539 21 98	8542 21 35	9006 53 10
7110 31 00	8539 22 10	8542 21 37	9006 53 90
7110 39 00	8539 29 30	8542 21 39	
7110 41 00	8539 29 92	8542 21 45	9202 10 10
7110 49 00	8539 29 98	8542 21 50	9202 10 90
	8539 31 10	8542 21 69	9202 90 30
7116 10 00	8539 31 90	8542 21 71	9202 90 80
7116 20 11	8539 32 10	8542 21 73	
7116 20 19	8539 32 50	8542 21 81	9204 10 00
7116 20 90	8539 32 90	8542 21 83	9204 20 00
	8539 39 00	8542 21 85	
8504 10 10	8539 41 00	8542 21 99	9205 10 00
8504 10 91			
8504 10 99	8539 49 10	8542 29 10	9207 90 10»

REGOLAMENTO (CE) N. 2208/2003 DELLA COMMISSIONE**del 17 dicembre 2003****che modifica il regolamento (CEE) n. 2921/90 relativo alla concessione di aiuti per il latte scremato trasformato destinato alla fabbricazione di caseina e di caseinati**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 15,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2921/90 della Commissione ⁽²⁾, fissa l'importo dell'aiuto per il latte scremato trasformato in caseina o in caseinati. Data l'evoluzione del prezzo di mercato della caseina e dei caseinati sul mercato comunitario e su quello mondiale, è necessario ridurre l'importo dell'aiuto.

- (2) Il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2921/90, l'importo di «6,70 euro» è sostituito dall'importo di «6,30 euro».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1787/2003 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 121).

⁽²⁾ GU L 279 dell'11.10.1990, pag. 22. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 785/2003 (GU L 115 del 9.5.2003, pag. 15).

REGOLAMENTO (CE) N. 2209/2003 DELLA COMMISSIONE**del 17 dicembre 2003****relativo alla sospensione della pesca della sogliola da parte delle navi battenti bandiera del Belgio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2341/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, che stabilisce, per il 2003, le possibilità di pesca e le condizioni ad essa associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1754/2003 della Commissione ⁽⁴⁾, prevede dei contingenti di sogliola per il 2003.
- (2) Ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di uno stock soggetto a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente ad esso assegnato.
- (3) Secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di sogliola nelle acque delle zone CIEM VII f, g, da parte di navi battenti bandiera del Belgio o immatri-

colate in Belgio hanno esaurito il contingente assegnato per il 2003. Il Belgio ha vietato la pesca di questo stock a partire dal 6 dicembre 2003. Occorre pertanto fare riferimento a tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si ritiene che le catture di sogliola nelle acque delle zone CIEM VII f, g, eseguite da navi battenti bandiera del Belgio o immatricolate in Belgio abbiano esaurito il contingente assegnato al Belgio per il 2003.

La pesca della sogliola nelle acque delle zone CIEM VII f, g, effettuata da navi battenti bandiera del Belgio o immatricolate in Belgio è proibita, come pure la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questo stock da parte delle navi suddette dopo la data di applicazione del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 6 dicembre 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2003.

Per la Commissione

Jörgen HOLMQUIST

Direttore generale della Pesca

⁽¹⁾ GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 356 del 31.12.2002, pag. 12.

⁽⁴⁾ GU L 252 del 4.10.2003, pag. 1.

REGOLAMENTO (CE) N. 2210/2003 DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 2003

relativo ai titoli d'importazione per i prodotti del settore delle carni bovine originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland, dello Zimbabwe e della Namibia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2286/2002 del Consiglio, del 10 dicembre 2002, che stabilisce il regime applicabile ai prodotti agricoli e alle merci ottenute dalla loro trasformazione, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) e che abroga il regolamento (CE) n. 1706/98 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CE) n. 1918/98 della Commissione, del 9 settembre 1998, che fissa le modalità d'applicazione, nel settore delle carni bovine, del regolamento (CE) n. 1706/98 del Consiglio relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci risultanti dalla trasformazione dei prodotti agricoli originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, e che abroga il regolamento (CE) n. 589/96 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1918/98 prevede la possibilità di rilasciare titoli d'importazione per i prodotti del settore delle carni bovine. Le importazioni devono tuttavia essere effettuate nei limiti dei quantitativi stabiliti per ciascuno di detti paesi terzi esportatori.
- (2) Le domande di titoli presentate fra il 1° e il 10 dicembre 2003 espresse in carni disossate, in conformità del regolamento (CE) n. 1918/98, non eccedono, per i prodotti originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland, dello Zimbabwe e della Namibia, i quantitativi disponibili per questi Stati. È pertanto possibile rilasciare titoli d'importazione per i quantitativi chiesti.
- (3) Occorre procedere alla fissazione dei quantitativi per i quali possono essere chiesti, a decorrere dal 1° gennaio 2004, titoli d'importazione nei limiti di un totale di 52 100 t.
- (4) Appare utile ricordare che il presente regolamento lascia impregiudicata la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali della specie

bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne, in provenienza da paesi terzi ⁽³⁾, modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003 ⁽⁴⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli Stati membri sotto indicati rilasciano, il 21 dicembre 2003, titoli d'importazione concernenti prodotti del settore delle carni bovine, espressi in carni disossate, originari di taluni Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, per i seguenti quantitativi e paesi di origine:

Regno Unito:

— 15,4 tonnellate originarie dello Swaziland.

Articolo 2

Conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1918/98, nei primi dieci giorni del mese di gennaio 2004 possono essere presentate domande di titoli per i seguenti quantitativi di carni bovine disossate:

Botswana:	18 916 tonnellate,
Kenia:	142 tonnellate,
Madagascar:	7 579 tonnellate,
Swaziland:	3 363 tonnellate,
Zimbabwe:	9 100 tonnellate,
Namibia:	13 000 tonnellate.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 21 dicembre 2003.

⁽¹⁾ GU L 348 del 21.12.2002, pag. 5.⁽²⁾ GU L 250 del 10.9.1998, pag. 16.⁽³⁾ GU L 302 del 31.12.1972, pag. 28.⁽⁴⁾ GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2003.

Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'11 dicembre 2002

relativa al regime di aiuti di Stato C 46/01 — Centrali di tesoreria cui la Francia ha dato esecuzione

[notificata con il numero C(2002) 4827]

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/883/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni a norma di detti articoli ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

I. PROCEDIMENTO

- (1) Nel 1997 il Consiglio Ecofin ha adottato una risoluzione su un codice di condotta in materia di tassazione delle imprese ⁽²⁾ per porre fine alle pratiche dannose in materia. In seguito all'impegno assunto in detto codice, la Commissione nel 1998 ha pubblicato una comunicazione sull'applicazione delle norme relative agli aiuti di Stato alle misure di tassazione diretta delle imprese ⁽³⁾ (in prosieguo «la comunicazione»), in cui ribadisce la propria determinazione ad applicare tali regole in maniera rigorosa e nel rispetto del principio della parità di trattamento. Il presente procedimento rientra in tale ambito.
- (2) Con lettera del 4 agosto 1999 (D/63323) la Commissione ha chiesto informazioni relative al regime francese detto delle centrali di tesoreria. Le informazioni sono state comunicate con lettera della rappresentanza permanente della Francia presso l'Unione europea in data 12 ottobre 1999 (A/37816).

- (3) Con lettera SG(2001) D/289747 dell'11 luglio 2001 la Commissione ha notificato alla Francia la decisione di avviare il procedimento formale d'indagine previsto all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato nei confronti del regime fiscale applicabile alle centrali di tesoreria. Con lettera del 31 ottobre 2001 (A/38577) la Francia ha trasmesso osservazioni all'avvio del procedimento.
- (4) La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ⁽⁴⁾. La Commissione ha invitato gli interessati a presentare osservazioni sulla misura in questione. La Commissione non ha ricevuto alcuna osservazione al riguardo da parte dei terzi interessati.

II. DESCRIZIONE DELLA MISURA

- (5) Lo statuto delle centrali di tesoreria, approvato il 3 novembre 1998, dà diritto ad un trattamento fiscale speciale fissato dall'istruzione del 16 aprile 1999 della direzione generale delle imposte (qui di seguito «l'istruzione»). L'istruzione, in vigore dal 1° gennaio 1999, precisa l'applicazione dell'articolo 39, paragrafo 1, terzo comma, e articolo 131 *quater* del «Code général des impôts» (qui di seguito «CGI» Codice generale delle imposte), che riguardano il trattamento fiscale degli interessi pagati da una società ai suoi soci per somme che questi ultimi mettono a sua disposizione.

⁽¹⁾ GU C 302 del 27.10.2001, pag. 7.

⁽²⁾ GU C 2 del 6.1.1998, pag. 1.

⁽³⁾ GU C 384 del 10.12.1998, pag. 3.

⁽⁴⁾ Cfr. nota 1.

- (6) L'articolo 39, paragrafo 1, terzo comma, del CGI prevede la limitazione della deduzione degli interessi pagati ai soci per somme che lasciano o mettono a disposizione di una società, indipendentemente dalla sua forma giuridica, in aggiunta alla loro quota del capitale. La limitazione assume la forma di un tasso di riferimento uguale alla media annua dei tassi medi effettivi, praticati dagli enti creditizi per prestiti alle imprese, a tasso variabile, e di durata iniziale superiore a due anni. Secondo l'istruzione, l'amministrazione fiscale francese può autorizzare una deroga a questa limitazione per le operazioni realizzate nel quadro delle centrali di tesoreria.

- (7) L'articolo 131 *quater* del CGI prevede l'esonero dalla ritenuta alla fonte per le operazioni in conto corrente di soci stabiliti fuori della Francia quando si tratta di società terze o associate. L'istruzione precisa che beneficiano della misura in oggetto anche le operazioni in conto corrente di soci, realizzate tra una società madre e le sue «filiales» (filiali) o «sous-filiales» (sotto-filiali), nel quadro di una convenzione tra società che appartengono ad uno stesso gruppo, riguardanti la creazione di una centrale di tesoreria, e resa nota all'amministrazione fiscale.

- (8) Per beneficiare di queste disposizioni, una centrale di tesoreria deve essere stabilita in Francia sotto forma di società filiale ed essere incaricata nell'ambito di un gruppo della centralizzazione dei flussi di tesoreria tra le società che appartengono a questo gruppo. Il suo ruolo consiste nel ricevere, in modo effettivo, flussi di tesoreria provenienti dalle società del gruppo ad essa vincolate dalla convenzione e nel soddisfare le esigenze di tesoreria delle stesse società.

- (9) L'adesione a questa convenzione è riservata alle società controllate direttamente o indirettamente da una stessa società ed alla società stessa. Inoltre, il beneficio della misura è limitato ai gruppi di imprese presenti in almeno tre Stati diversi.

III. MOTIVI CHE HANNO INDOTTO ALL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO

- (10) Nella sua valutazione delle informazioni fornite dalle autorità francesi, la Commissione riteneva che la deroga alla limitazione della deduzione degli interessi, riservata soltanto alle centrali di tesoreria, sembrasse un vantaggio selettivo non giustificato dalla natura o dall'economia del sistema.
- (11) La Commissione considerava anche che l'estensione dell'esenzione della ritenuta alla fonte per gli interessi pagati fuori della Francia dalle centrali di tesoreria non

poteva essere considerata come un vantaggio specifico, tenuto conto del fatto che quest'esenzione era già applicabile agli interessi pagati fuori della Francia da qualsiasi società a società terze o affiliate.

IV. COMMENTI DELLA FRANCIA

- (12) Le autorità francesi constatano che, al momento dell'avvio del procedimento, la Commissione non ha preso in considerazione la qualificazione di aiuto di Stato per l'esenzione della ritenuta alla fonte per gli interessi pagati fuori della Francia dalle centrali di tesoreria. La Francia ritiene di conseguenza poco coerente che la Commissione consideri un vantaggio la deroga alla limitazione della deduzione degli interessi per le centrali di tesoreria, tenuto conto del fatto che l'obiettivo ed il campo d'applicazione delle due misure sono identici.

- (13) La Francia considera che l'eccezione alla limitazione della deduzione degli interessi, applicabile alle centrali di tesoreria, non è tale da dare luogo ad un vantaggio. Infatti, quest'eccezione ha in realtà una portata pratica limitata dalla sua entrata in vigore nel gennaio 1999, poiché il tasso limite, definito come il tasso medio dei prestiti a tasso variabile accordati alle imprese dagli enti creditizi, è, nella maggior parte dei casi, vicino al tasso di mercato.

- (14) Inoltre, la Francia segnala che il servizio delle indagini statistiche della Direzione generale delle imposte ha registrato soltanto otto accordi convenzionali depositati da società che soddisfanno le condizioni d'applicazione di queste due misure. Questo indicherebbe che il regime non offre un vantaggio concreto.

- (15) Secondo le autorità francesi, la deroga alla limitazione della deduzione degli interessi, per le centrali di tesoreria di gruppi stabiliti in almeno tre paesi, non è una misura selettiva poiché non conferisce loro alcun vantaggio comparativo rispetto ai gruppi esclusi dalla misura. Considerando la base imponibile a livello del gruppo, questo regime non fa che trasferire la tassazione dalla centrale di tesoreria al socio: gli interessi deducibili dal risultato della centrale di tesoreria sono correlativamente tassati presso il socio come prodotti finanziari, mentre in una situazione in cui la deduzione degli interessi è limitata da un massimale, gli interessi non deducibili e dunque tassati al livello della filiale sono dedotti dal risultato della società madre in quanto riqualeficati come utili distribuiti, esonerati in applicazione del regime d'esenzione delle partecipazioni tra società madre e filiale.

- (16) Secondo le autorità francesi, la deroga alla limitazione della deduzione degli interessi applicabile alle centrali di tesoreria è giustificata dalla natura e dall'economia del sistema di deduzione degli interessi per le operazioni in conto corrente di soci. La logica della limitazione della deduzione degli interessi versati da una società ai suoi soci è di introdurre una presunzione legale di anormalità della deduzione di interessi oltre ad un certo livello fissato in correlazione al tasso di mercato, atta ad evitare contenziosi sulla valutazione del tasso normale da prendere in considerazione. Tale presunzione non è pertinente quando la relazione tra i soci e la società si iscrive nel quadro di un accordo di centralizzazione di tesoreria, poiché il rapporto commerciale tra mutuante e mutuario prevale sulla relazione di socio tra società madre e filiale. La deduzione degli interessi è allora sottoposta alla sola condizione della conformità al tasso di mercato tra terzi indipendenti. Questa stessa logica giustifica la dottrina amministrativa francese che dopo il 1984 prevede che gli interessi versati da una filiale alla società madre avente la qualità di ente creditizio non siano soggetti a massimale.

V. VALUTAZIONE DELLA MISURA

Introduzione

- (17) Dopo avere considerato le osservazioni della Francia, la Commissione mantiene la posizione espressa nella sua lettera dell'11 luglio 2001⁽⁹⁾ con cui era avviato il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato. Ritiene che le osservazioni della Francia non abbiano permesso di chiarire i dubbi espressi e considera quindi che il regime fiscale esaminato costituisce un aiuto illegale al funzionamento ed è incompatibile con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato. Ciononostante, nella fattispecie, ritiene che la Francia e le imprese beneficiarie avessero motivo di nutrire fondate aspettative per opporsi al recupero dell'aiuto.
- (18) In particolare, la Commissione non può accettare l'assimilazione fatta dalle autorità francesi tra, da un lato, l'esenzione dal prelievo alla fonte per gli interessi pagati fuori della Francia, e, dall'altro, la deroga alla limitazione della deducibilità degli interessi per le operazioni in conto corrente di soci. Infatti, la Commissione ritiene che queste due misure abbiano portate diverse e debbano dunque essere trattate separatamente.

Esonero dalla ritenuta alla fonte

- (19) Per quanto riguarda l'esonero dalla ritenuta alla fonte per gli interessi pagati fuori della Francia, l'articolo 131 *quater* del CGI prevedeva già in forma generale l'esonero

dalla ritenuta⁽⁶⁾. L'istruzione ha semplicemente precisato che gli interessi pagati fuori della Francia dalle centrali di tesoreria, che sono sottoposte alle condizioni indicate ai punti da 3 a 9 della suddetta istruzione, beneficiano dell'esonero esistente.

- (20) Conformemente al punto 13 della comunicazione, le misure di pura tecnica fiscale, come l'esonero della ritenuta alla fonte, costituiscono misure generali e non rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato nella misura in cui i vantaggi offerti sono aperti a tutti i soggetti economici che operano sul territorio.
- (21) La Commissione può dunque concludere che la portata generale dell'esonero dalla ritenuta alla fonte per gli interessi pagati fuori della Francia, confermata dall'istruzione per quanto riguarda l'applicazione di quest'esonero alle centrali di tesoreria, non permette di considerare questa misura un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato.

Regime di deduzione degli interessi versati ai soci

- (22) Per quanto riguarda la deroga alla limitazione della deducibilità fiscale degli interessi versati sulle somme messe a disposizione di una società dai suoi soci, la Commissione considera che questa misura fiscale costituisce un aiuto ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato, poiché soddisfa cumulativamente ai quattro criteri qui di seguito esposti.

Vantaggio

- (23) In primo luogo, la misura conferisce alle imprese beneficiarie un vantaggio che riduce gli oneri normalmente gravanti sul loro bilancio. La deroga alla determinazione di un massimale di deducibilità degli interessi per le operazioni in conto corrente di soci effettuate dalle centrali di tesoreria permette loro di ridurre l'importo della base imponibile. Come detto al punto 9 della comunicazione, un vantaggio può essere conferito da una riduzione dell'onere fiscale, ed in particolare dalla riduzione della base imponibile di un'impresa, a seguito di una deduzione supplementare accordata in deroga al massimale ordinario di deduzione. Le centrali di tesoreria ed i gruppi ai quali appartengono ottengono un vantaggio ogni volta che le suddette centrali possono dedurre dalla loro base imponibile la totalità degli interessi versati ai soci, mentre le altre imprese francesi, nella stessa situazione, dovrebbero rispettare un massimale.

⁽⁹⁾ Cfr. nota 1.

⁽⁶⁾ L'articolo 131 *quater* CGI prevede: «I ricavi dei prestiti contratti fuori della Francia da persone giuridiche francesi con l'autorizzazione del ministro dell'economia, delle finanze e della privatizzazione (quest'autorizzazione si considera accordata a titolo generale con istruzione amministrativa della direzione generale delle imposte francese) sono esonerati dal prelievo previsto al paragrafo III dell'articolo 125 A», e l'articolo 125 A III, riguardante il prelievo sui prodotti di investimento a reddito fisso, prevede: «Il prelievo è obbligatoriamente applicabile ai redditi di cui sopra, percepiti da persone non aventi in Francia il domicilio fiscale; la stessa disposizione si applica ai redditi pagati fuori della Francia o che sono percepiti da persone giuridiche non aventi la sede sociale in Francia».

(24) Per quanto riguarda l'osservazione della Francia di cui al punto 13, secondo la quale la misura avrebbe di fatto soltanto una portata pratica limitata poiché il tasso massimo utilizzato è nella maggior parte dei casi vicino al tasso di mercato, la Commissione constata che l'esistenza di alcuni casi di vantaggio, o la semplice possibilità che il regime conferisca vantaggi, è sufficiente per qualificarlo come sistema di aiuti, sempre che sussistano le altre condizioni dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato.

(25) La Commissione rileva l'argomentazione della Francia, al punto 15, secondo la quale la deroga al dispositivo di limitazione non farebbe che spostare la tassazione dalla centrale di tesoreria verso il socio e non conferirebbe alcun vantaggio comparativo a livello del gruppo interessato rispetto ai gruppi esclusi dalla misura. Tuttavia, il raffronto effettuato dalle autorità francesi sul livello di tassazione effettiva di gruppo, a seconda che le somme versate da una centrale di tesoreria alla società madre assumano la forma di interessi deducibili o di dividendi distribuiti, non permette di escludere in tutti i casi l'esistenza un vantaggio, poiché si basa sul raffronto di situazioni diverse che variano in funzione di parametri esterni. L'importo dei dividendi distribuiti dipende infatti dalla realizzazione di utili che la filiale può distribuire e dalle sue scelte di gestione, ed il loro trattamento fiscale dipende dalla consistenza del capitale detenuto dalla società madre, nonché delle norme fiscali — in particolare internazionali — applicabili. A tale riguardo, la situazione evocata dalla Francia riguarda soltanto una situazione molto ristretta, che presuppone in particolare un contesto nel quale la società madre e la filiale sono sottoposte allo stesso livello di tassazione effettiva. Questo ragionamento si basa anche sull'ipotesi che i vantaggi della filiale sono interamente distribuiti alla società madre. Infine, il ragionamento della Francia presuppone che la società madre possa beneficiare di un regime d'esenzione delle partecipazioni tra società madre e filiale, cosa che non sempre avviene.

(26) Inoltre, la Commissione osserva che il carattere di vantaggio di una misura deve essere esaminato rispetto al sistema nazionale dello Stato membro interessato e non rispetto ad un sistema che garantisce una ipotetica parità di trattamento interstatale, come implicitamente sostenuto dalla Francia.

(27) Su questa base, la Commissione conclude che la deroga alla limitazione della deduzione degli interessi versati ai soci è tale da conferire un vantaggio alle centrali di tesoreria ed ai gruppi ai quali appartengono.

Risorse di Stato

(28) In secondo luogo, il vantaggio è accordato attraverso risorse di Stato. Nel caso presente, la riduzione della base imponibile delle centrali di tesoreria stabilite in Francia comporta una diminuzione delle entrate fiscali che costituiscono risorse di Stato.

Incidenza sulla concorrenza e sugli scambi intracomunitari

(29) In terzo luogo, la misura in causa incide sulla concorrenza e sugli scambi tra gli Stati membri. Questo criterio è soddisfatto tenuto conto del fatto che le centrali di tesoreria devono agire in un quadro multinazionale, che comprende in particolare il commercio intracomunitario. A causa del vantaggio conferito alle centrali di tesoreria, la posizione dell'insieme delle società e dei gruppi ai quali appartengono è rafforzato rispetto a quella di altre società o di altri gruppi concorrenti in differenti settori, alcuni dei quali sono caratterizzati dall'esistenza di scambi intracomunitari.

(30) Come sottolinea il punto 11 della comunicazione, l'importanza relativamente scarsa di un aiuto ⁽⁷⁾, sostenuta dalla Francia, non modifica questa constatazione.

Selettività

(31) Infine, la Commissione ritiene che le disposizioni dell'istruzione siano selettive nella misura in cui favoriscono alcune imprese, poiché in questo caso, riguardano soltanto le centrali di tesoreria di gruppi stabiliti in almeno tre Stati. In particolare sono dunque escluse le società che appartengono a gruppi stabiliti soltanto in Francia o in due soli Stati.

Giustificazione in base alla natura o all'economia del sistema

(32) La Francia sostiene l'argomentazione che il regime di deduzione non limitata degli interessi, applicabile alle centrali di tesoreria, è giustificato dalla logica della stessa determinazione del massimale. A causa della relazione particolare tra un socio e la società, la determinazione di massimale introdurrebbe una presunzione legale di anomalità della deduzione degli interessi che eccedono un certo livello fissato in relazione al tasso di mercato, atta ad evitare contenziosi sulla valutazione del tasso normale da considerare. Tale presunzione non sarebbe pertinente nel quadro di un accordo di centralizzazione di tesoreria, poiché il rapporto commerciale tra prestatore e mutuatario prevarrebbe sulla relazione di socio tra società madre e filiale. Per questo motivo, la deduzione degli interessi sarebbe sottoposta alla sola condizione della loro conformità al tasso di mercato tra terzi indipendenti.

⁽⁷⁾ Cfr. sentenza della Corte del 14 settembre 1994, cause riunite C-278/92, C-279/92 e C-280/92, Spagna/Commissione, Racc. 1994, pag. I-4103, punto 42.

- (33) La Commissione non può accettare quest'argomentazione, poiché la Francia non spiega i motivi per i quali il rapporto commerciale prevarrebbe sulla relazione società madre/filiale soltanto nel contesto delle centrali di tesoreria rispetto alle funzioni di centralizzazione dei flussi di tesoreria esercitate da filiali non coperte da un accordo ai sensi dell'istruzione. Inoltre, la Francia non spiega perché le attività di centralizzazione effettuate da una società francese a favore di un gruppo stabilito soltanto in Francia o in due Stati sarebbero diverse da quelle delle centrali di tesoreria ammesse a titolo del regime. Di conseguenza, la Commissione ritiene che l'assenza di pertinenza della norma generale di determinazione del massimale nel caso delle centrali di tesoreria eleggibili al regime non sia stabilita da caratteristiche peculiari delle sole centrali di tesoreria, in opposizione alle altre società che esercitano lo stesso tipo di attività. La circostanza che gli interessi versati da una filiale alla sua società madre avente la qualità d'ente creditizio beneficiano di siffatta esenzione non può modificare questa valutazione, poiché la deroga non permette, in sé, di giustificare la specificità del regime che riguarda soltanto alcune centrali di tesoreria. La deroga alla norma generale di determinazione di un massimale applicabile alle sole centrali di tesoreria di un gruppo con sede in almeno tre paesi non può dunque essere giustificata dalla natura e dall'economia del sistema.
- (34) La Commissione conclude dunque che si tratta di un sistema di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato.
- (38) Il regime delle centrali di tesoreria non rientra neppure nella categoria dei progetti di comune interesse europeo ammessi alla deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera b), del trattato né può beneficiare della deroga di cui alla lettera d), del medesimo articolo dato che non è destinato a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio.
- (39) I vantaggi fiscali accordati nel quadro del regime delle centrali di tesoreria non possono beneficiare della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato che autorizza gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche sempreché non alterino le condizioni di scambio in misura contraria al comune interesse. Si tratta, infatti, di aiuti al funzionamento che esonerano le imprese beneficiarie, o i gruppi ai quali appartengono, da alcuni oneri che dovrebbero normalmente sostenere.
- (40) Di conseguenza, il regime di aiuti è incompatibile con il mercato comune.

Compatibilità

Recupero degli aiuti

- (35) Come è già stato sottolineato nella decisione di avviare il procedimento formale d'indagine, il regime in questione non sembra a priori poter beneficiare di alcuna delle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafi 2 e 3, del trattato, e le autorità francesi non hanno contestato la valutazione fatta a tale riguardo dalla Commissione, e che può essere riassunta come segue.
- (36) Le deroghe di cui all'articolo 87, paragrafo 2, del trattato, riguardanti gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, gli aiuti destinati a ovviare ai danni recati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali e gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania nella fattispecie non sono applicabili.
- (37) La deroga prevista all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato, che prevede la possibilità di autorizzare aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni
- (41) Le misure in questione non possono essere considerate come aiuti esistenti ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 1, del trattato e dell'articolo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato⁽⁸⁾. Infatti, sono state poste in essere dopo l'entrata in vigore del trattato, non sono mai state notificate alla Commissione ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, non sono soggette a prescrizione e costituiscono aiuti fin dal momento della loro entrata in vigore. Esse configurano pertanto nuovi aiuti. Quando gli aiuti di Stato concessi illegalmente risultano incompatibili con il mercato comune, la conseguenza naturale di siffatta conclusione è che dovrebbero essere recuperati presso i beneficiari ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999. Il recupero dell'aiuto tende a ripristinare, nella misura del possibile, lo stato di competitività esistente prima della sua concessione. Né l'assenza di precedenti ai fini dell'applicazione delle regole sugli aiuti di Stato in casi simili, né la pretesa mancanza di chiarezza della politica comunitaria in materia di aiuti di Stato giustificerebbero una deroga a questo principio fondamentale.

⁽⁸⁾ GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.

(42) Ciononostante, l'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio stabilisce che «la Commissione non impone il recupero dell'aiuto qualora ciò sia in contrasto con un principio generale del diritto comunitario». Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee e la prassi decisionale della Commissione l'ordine di recupero dell'aiuto violerebbe un principio generale del diritto comunitario qualora, per effetto dell'azione della Commissione, il beneficiario di un aiuto invocasse il principio del legittimo affidamento per far valere che l'aiuto è stato accordato conformemente alla legislazione comunitaria.

(43) Nella causa Van den Bergh e Jurgens⁽⁹⁾ la Corte ha dichiarato:

«Dalla costante giurisprudenza della Corte emerge che il principio della tutela del legittimo affidamento può essere fatto valere dall'operatore economico nel quale un'istituzione abbia fatto sorgere fondate aspettative. Tuttavia, l'operatore economico prudente ed accorto, qualora sia in grado di prevedere l'adozione di un provvedimento comunitario idoneo a ledere i suoi interessi, non può invocare detto principio nel caso in cui il provvedimento venga adottato.»

La Francia non ha presentato alla Commissione alcuna argomentazione riguardo all'esistenza di un legittimo affidamento da parte dei beneficiari del regime. Tuttavia, dalla giurisprudenza della Corte⁽¹⁰⁾ deriva che la Commissione è tenuta a prendere automaticamente in considerazione le circostanze eccezionali che giustificano, ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 659/1999, che rinunci ad ordinare il recupero degli aiuti accordati illegalmente quando il recupero è contrario ad un principio generale del diritto comunitario, quale il rispetto del legittimo affidamento dei beneficiari.

(44) Nel caso presente, la Commissione nota che il regime francese delle centrali di tesoreria presenta alcune analogie con il sistema introdotto in Belgio con regio decreto n. 187 del 30 dicembre 1982 per quanto riguarda la tassazione dei centri di coordinamento. I due sistemi riguardano attività all'interno di un gruppo e riguardano norme specifiche di determinazione della base imponibile. Nella decisione del 2 maggio 1984 la Commissione ha considerato che il sistema non costituisca aiuto ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato. Benché tale decisione non sia stata pubblicata, il fatto che la Commissione non abbia sollevato obiezioni nei confronti del sistema belga dei centri di coordinamento all'epoca è stata resa pubblica nella quattordicesima relazione sulla politica di concorrenza nonché in una risposta ad un'interrogazione parlamentare⁽¹¹⁾.

(45) A questo proposito la Commissione osserva che la decisione sul regime belga dei centri di coordinamento è stata adottata prima dell'adozione del regime francese. Inoltre, l'adozione è intervenuta prima della pubblicazione della Comunicazione. La Commissione conclude pertanto riconoscendo il diritto dei beneficiari degli aiuti e dell'amministrazione francese di invocare il principio di legittimo affidamento per opporsi al recupero degli aiuti, e, di conseguenza, non esige il recupero.

VI. CONCLUSIONI

(46) La Commissione constata che il regime francese delle centrali di tesoreria costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato e che la Francia ha illegalmente dato esecuzione al sistema in violazione dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato.

(47) Tuttavia, la posizione presa dalla Commissione in passato, in relazione ad alcune misure fiscali a favore delle multinazionali, ha potuto suscitare presso le autorità francesi ed i beneficiari del regime, il legittimo affidamento che il regime delle centrali di tesoreria fosse compatibile con le norme applicabili in materia di aiuti di Stato. La Commissione constata che il recupero dell'aiuto sarebbe in contrasto con il principio generale del rispetto del legittimo affidamento e, pertanto, rinuncia ad esigere il recupero,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'aiuto di Stato cui la Francia ha dato esecuzione, sotto forma di deroga alla limitazione della deducibilità degli interessi per le centrali di tesoreria, disciplinata dall'istruzione del 16 aprile 1999 della direzione generale delle Imposte relativa al regime delle centrali di tesoreria, con effetto dal 1° gennaio 1999, è incompatibile con il mercato comune.

Articolo 2

La Francia è tenuta ad eliminare gli elementi selettivi d'aiuto, di cui all'articolo 1, del regime disciplinato dall'istruzione del 16 aprile 1999 della direzione generale delle Imposte relativa alle centrali di tesoreria.

Articolo 3

La Francia comunica alla Commissione, entro due mesi dalla data di notificazione della presente decisione, le misure adottate per conformarvisi.

⁽⁹⁾ Sentenza della Corte dell'11 marzo 1987, causa 265/85, Van den Bergh en Jurgens c/Commissione Racc. 1987, pag. 1155, punto 44.

⁽¹⁰⁾ Sentenza della Corte del 24 novembre 1987, RSV/Commissione, causa 223/85, Racc. 1987, pag. 4617.

⁽¹¹⁾ Cfr. la decisione riguardante il regime dei centri belgi di coordinamento SG(84) D/6421 del 16/5/1984 e la risposta all'interrogazione scritta n. 1735/90 (GU C 63 dell'11.3.1991, pag. 37).

Articolo 4

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 2002.

Per la Commissione

Mario MONTI

Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 15 ottobre 2003

relativa agli aiuti che la Regione Sicilia intende erogare al settore agrumicolo

[notificata con il numero C(2003) 3550]

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(2003/884/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

dopo aver invitato gli interessati a presentare le loro osservazioni ai sensi di detto articolo,

considerando quando segue:

I. PROCEDIMENTO

- (1) Con lettera del 15 dicembre 1999, protocollata il 20 dicembre 1999, la rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea notificò alla Commissione, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, la legge regionale siciliana n. 22/1999 (nel seguito «l. r. n. 22/1999»), che prevede interventi urgenti per il settore agricolo. La notifica è stata registrata con il numero N 795/99.
- (2) Con lettera del 6 ottobre 2000, protocollata il 9 ottobre dello stesso anno, e del 1° febbraio 2001, protocollata il 5 febbraio 2001, nonché con lettera del 30 luglio 2001, protocollata il 1° agosto 2001, la rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea ha comunicato alla Commissione le informazioni complementari relative alla l. r. n. 22/1999, che erano state richieste alle autorità italiane con lettere del 23 febbraio 2000, del 20 novembre 2000 e del 27 marzo 2001.
- (3) Con lettera del 25 settembre 2001⁽¹⁾, la Commissione ha informato l'Italia di aver deciso di iniziare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2 del trattato nei confronti degli aiuti previsti dagli articoli da 1 a 6 della l. r. n. 22/1999. Il procedimento è stato registrato con il numero C 65/2001.
- (4) La decisione con la quale la Commissione ha iniziato il procedimento è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ⁽²⁾. La Commissione ha invitato gli interessati a presentare osservazioni in merito agli aiuti in questione.
- (5) La Commissione non ha ricevuto alcuna osservazione al riguardo da parte degli interessati.
- (6) Con lettera del 28 maggio 2003, protocollata il 4 giugno 2003, la rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea ha trasmesso una nota delle autorità

italiane nella quale queste ultime chiedono che gli aiuti previsti dall'articolo 5 della l. r. n. 22/1999 fossero oggetto di una decisione distinta a motivo della loro stretta connessione con gli aiuti previsti da un regime nazionale già autorizzato dalla Commissione ⁽³⁾.

- (7) In risposta a tale richiesta, la Commissione ha deciso di scindere il fascicolo C 65/2001 in due parti: una parte A relativa agli aiuti previsti dall'articolo 5 della l. r. n. 22/1999 ed una parte B relativa agli aiuti previsti dagli articoli 1, 2, 3, 4 e 6 della stessa legge.

- (8) La presente decisione concerne esclusivamente la parte A del fascicolo C 65/2001, ossia i soli aiuti previsti dall'articolo 5 della l. r. n. 22/1999. Essa non pregiudica la decisione che sarà assunta successivamente in relazione alla parte B del fascicolo.

II. DESCRIZIONE DEGLI AIUTI PREVISTI DALL'ARTICOLO 5 DALLA LEGGE REGIONALE N. 22/1999

- (9) L'articolo 5 della l. r. n. 22/1999 autorizza l'Assessore regionale all'agricoltura e alle foreste a contribuire, a concorrenza di 10 miliardi di ITL (5 164 569 EUR) alle azioni e agli interventi previsti dal piano agrumicolo nazionale. Tale finanziamento integra quello già previsto per la Regione Sicilia dal piano agrumicolo nazionale.

III. APERTURA DEL PROCEDIMENTO DI CUI ALL'ARTICOLO 88, PARAGRAFO 2, DEL TRATTATO

- (10) La Commissione ha aperto il procedimento di esame di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato per le ragioni qui di seguito indicate:
 - a) nella lettera trasmessa dalla rappresentanza permanente d'Italia il 30 luglio 2001, le autorità italiane, in risposta alla domanda di informazioni ad esse rivolta dalla Commissione il 27 marzo 2001, hanno affermato di aver già fornito tutte le informazioni necessarie per l'esame degli aiuti di cui alla l. r. n. 22/1999 e di non avere altre informazioni da fornire. Hanno pertanto chiesto alla Commissione di adottare una decisione sugli aiuti predetti entro due mesi ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 (ora articolo 88) del trattato CE ⁽⁴⁾;

⁽¹⁾ Lettera SG(2001) D/260216.

⁽²⁾ GU C 315 del 9.11.2001, pag. 12.

⁽³⁾ Si tratta del piano agrumicolo nazionale autorizzato dalla Commissione nell'ambito dei fascicoli di aiuto N 560/99 [lettera SG(2000) D/103679 del 16.5.2000] e N 313/2001 [decisione C(2003) 369 def. del 5.2.2003, trasmessa alle autorità italiane con lettera SG(2003) D/228423 del 7.2.2003].

⁽⁴⁾ GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.

- b) allorché ricevette la lettera suddetta, la Commissione non aveva ancora ultimato l'esame delle misure previste dal piano agrumicolo nazionale e non poteva quindi ancora decidere se le misure di cui trattasi fossero compatibili con il mercato comune;
- c) in considerazione della perdurante incertezza circa la compatibilità con il mercato comune di dette misure, la Commissione non poteva non esprimere dubbi in merito alla compatibilità degli aiuti potenzialmente finanziabili tramite la dotazione assegnata dall'articolo 5 della l. r. n. 22/1999, che era finalizzata ad integrare i fondi statali previsti dal piano agrumicolo nazionale.

IV. OSSERVAZIONI DELLE AUTORITÀ ITALIANE

- (11) Nella lettera trasmessa dalla Rappresentanza permanente d'Italia il 29 aprile 2002, le autorità italiane — in risposta all'avviso di apertura del procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato — hanno ripetuto di non poter fornire alcuna informazione supplementare circa le modalità di utilizzo della dotazione assegnata al settore agrumicolo dall'articolo 5 della l. r. n. 22/1999 poiché tali modalità dovevano essere stabilite tenendo conto dell'esito dell'esame del piano agrumicolo nazionale effettuato dai servizi della Commissione. Le autorità italiane si sono tuttavia impegnate a non utilizzare la dotazione in questione prima che la Commissione avesse approvato il piano agrumicolo nazionale.
- (12) Nella lettera della rappresentanza permanente d'Italia il 28 maggio 2003, le autorità italiane, nel chiedere che gli aiuti previsti dall'articolo 5 della l. r. n. 22/1999 fossero oggetto di una decisione specifica, hanno ribadito che i fondi previsti da tale articolo sarebbero stati utilizzati nell'osservanza delle modalità di concessione degli aiuti autorizzati con decisione C(2003) 369 def. della Commissione del 5 febbraio 2003 [nel prosieguo «la decisione C(2003) 369 def.»].
- (13) Con lettera del 10 luglio 2003, protocollata l'11 luglio 2003, la rappresentanza permanente d'Italia ha trasmesso alla Commissione una lettera delle autorità italiane nella quale si precisa che le somme stanziolate dall'articolo 5 della l. r. n. 22/1999 non erano state in alcun modo utilizzate e che lo sarebbero state soltanto una volta che le loro modalità di utilizzazione fossero state autorizzate dalla Commissione.
- (14) Con lettera del 13 agosto 2003, protocollata il successivo 18 agosto, la Rappresentanza permanente d'Italia ha trasmesso una nuova lettera delle autorità italiane che assicura che il cumulo degli aiuti concessi dal piano agrumicolo nazionale con fondi statali e quelli concessi con i fondi regionali di cui all'articolo 5 della l. r. n. 22/1999 sarebbe stato possibile solo ai fini del raggiungi-

mento del limite massimo di spesa ammissibile fissato nei documenti di programmazione della Regione Sicilia, il quale corrisponde a quello autorizzato con la decisione C(2003) 369 def. Nella stessa lettera le autorità regionali siciliane assicurano che il controllo dei vari aiuti concessi nel settore agrumicolo è affidato ad un gestore unico incaricato di verificare l'osservanza dei tassi di aiuti ammissibili in caso di cumulo degli aiuti.

V. VALUTAZIONE

- (15) A norma dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni falsino o minaccino di falsare la concorrenza. Le misure in questione corrispondono a tale definizione, in quanto favoriscono la produzione di determinate frutta (agrumi) e sono idonee ad incidere sugli scambi in considerazione della posizione che occupa l'Italia nella produzione comunitaria dei frutti di cui trattasi (nel 2000 il 31 % di tutta la produzione agrumicola comunitaria proveniva dall'Italia).
- (16) Tuttavia, nei casi previsti dall'articolo 87, paragrafi 2 e 3, del trattato, talune misure possono, in via di deroga, essere considerate compatibili con il mercato comune.
- (17) Nel caso in esame, tenuto conto della natura delle misure di cui trattasi, la sola deroga che potrebbe essere fatta valere è quella dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato, in base alla quale possono considerarsi compatibili con il mercato comune gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse.
- (18) La dotazione finanziaria dell'articolo 5 della l. r. n. 22/1999 serve ad integrare gli aiuti istituiti dallo Stato per la realizzazione del piano agrumicolo nazionale, che interessa sei regioni del Mezzogiorno: Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.
- (19) Il piano agrumicolo nazionale contemplava sette misure. Sei di esse (denominate rispettivamente «sorveglianza dei mercati», «catasto agrumicolo», «ricerca e sviluppo», «comunicazione e promozione», «aiuti alla costituzione di consorzi e di associazioni di produttori di prodotti di qualità» e «assistenza tecnica e monitoraggio») sono state autorizzate nell'ambito del fascicolo N 560/99. La settima misura, denominata «sostegno e cofinanziamento dei piani integrati di intervento a favore della valorizzazione commerciale e del rafforzamento delle organizzazioni di produttori», è stata autorizzata dalla Commissione nell'ambito del fascicolo N 313/01.

(20) Gli aiuti previsti per la Sicilia nell'ambito del fascicolo N 313/01, e le relative modalità di concessione, erano i seguenti:

a) per gli investimenti legati alla riconversione varietale: aiuto pari al 40 % delle spese ammissibili per gli investimenti nelle aziende agricole effettuati in zone non svantaggiate, e al 50 % per gli investimenti realizzati in zone svantaggiate, con possibilità di maggiorare questi tassi di 5 punti percentuali per i giovani agricoltori che effettuano gli investimenti nei cinque anni successivi al loro insediamento [le spese ammissibili sono quelle contemplate dal programma operativo regionale (POR) 2000-2006 della Sicilia — autorizzato dalla Commissione — nonché dal suo complemento di programmazione];

b) per il «Piano di servizi in materia di commercializzazione e comunicazione»:

i) un aiuto all'assistenza tecnica ed organizzativa non superiore a 100 000 EUR per beneficiario e per triennio, ovvero al 50 % delle spese ammissibili per le PMI;

ii) un aiuto all'acquisto di tecnologie informatiche (hardware e software), pari al 50 % delle spese ammissibili, ai sensi del punto 4.2 degli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo ⁽¹⁾, per le imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e, per le aziende agricole, pari al 50 % nelle zone svantaggiate/40 % nelle zone non svantaggiate;

iii) per quanto concerne la valorizzazione qualitativa dei prodotti:

— aiuto agli investimenti in sistemi di assicurazione della qualità (tasso del 40 % per le aziende situate in zone non svantaggiate e del 50 % per quelle situate in zone svantaggiate, con possibilità di maggiorazione di questi tassi di 5 punti percentuali per i giovani agricoltori che effettuano gli investimenti nei cinque anni successivi al loro insediamento). Nel caso di investimenti collettivi effettuati al di fuori delle aziende, il tasso previsto era del 50 % (la Sicilia rientra nell'obiettivo 1) e la maggiorazione di 5 punti percentuali per i giovani agricoltori prevista nei piani non era applicabile,

— un aiuto pari al 100 % delle spese ammissibili, nei limiti di un massimale di 100 000 EUR per beneficiario e per triennio, oppure pari al 50 % delle spese ammissibili per le PMI, per le prestazioni di assistenza legate all'introduzione di norme di assicurazione della qualità, alla preparazione di domande di DOP (denominazione di origine protetta), IGP (indicazione geografica protetta) e AS (attestazione di specificità), l'introduzione di norme volontarie

di qualità e di sistemi HACCP (analisi dei rischi e controllo dei punti critici), nonché per la formazione del personale per l'applicazione delle norme di assicurazione della qualità,

— aiuti temporanei e decrescenti durante i sei anni successivi all'istituzione di un sistema di controllo mirante a garantire l'autenticità di DOP, IGP ed AS (tassi applicabili in tali anni: 100 %, 85 %, 70 %, 55 %, 40 %, 25 %, 0 %),

— aiuti temporanei e decrescenti durante un periodo di sei anni e in tutti i casi fino al 2006 (tassi applicabili in tali anni: 100 %, 85 %, 70 %, 55 %, 40 %, 25 %, 0 %), per la sorveglianza dell'utilizzo di marchi di qualità nell'ambito dei regimi di garanzia della qualità,

iv) per quanto riguarda la realizzazione di attività di comunicazione e promozione:

— un aiuto pari al 100 % delle spese ammissibili, nei limiti di un massimale di 100 000 EUR per beneficiario e per triennio, ovvero al 50 % delle spese ammissibili per le PMI, per attività di promozione quali l'organizzazione di concorsi, fiere ed esposizioni, nonché per la realizzazione di studi,

— un aiuto pari al 50 % delle spese ammissibili per le attività di carattere pubblicitario; le imprese agricole devono farsi carico della parte restante delle spese tramite un contributo diretto, tributi parafiscali o altri contributi obbligatori,

c) per il «Piano di riorganizzazione e di modernizzazione delle strutture produttive»:

i) per quanto attiene la riorganizzazione delle strutture di prima trasformazione, confezionamento e trasformazione dei prodotti e l'adeguamento tecnologico degli impianti di trasformazione e commercializzazione nelle aziende agricole, nei limiti del massimale di investimento fissato a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio ⁽²⁾: un aiuto massimo del 50 % delle spese ammissibili nelle zone svantaggiate e del 40 % nelle zone non svantaggiate, con possibilità di innalzare tali percentuali al 55 % ed al 45 % rispettivamente per i giovani agricoltori nei cinque anni successivi il loro insediamento e maggiorato rispettivamente di 25 e 20 punti percentuali, qualora vengano effettuati investimenti che consentano un superamento delle prescrizioni comunitarie minime in materia ambientale ovvero un adeguamento a norme di recente emanazione [nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 445/2002 della Commissione] ⁽³⁾, senza aumento della capacità di produzione;

⁽¹⁾ GU C 28 dell'1.2.2000, pag. 2. Versione rettificata in GU C 232 del 12.8.2000, pag. 17.

⁽²⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80.

⁽³⁾ GU L 74 del 15.3.2002, pag. 1.

- ii) per quanto attiene la riorganizzazione di strutture di prima trasformazione, confezionamento e trasformazione di prodotti, nonché l'adeguamento tecnologico degli impianti di trasformazione e commercializzazione di beneficiari diversi dagli imprenditori agricoli (ad esempio, associazioni di produttori): un aiuto massimo del 50 % delle spese ammissibili;
 - iii) per quanto riguarda l'adeguamento della sicurezza degli impianti e l'introduzione dell'HACCP nelle aziende agricole, un aiuto massimo del 50 % delle spese ammissibili nelle zone svantaggiate e del 40 % nelle zone non svantaggiate, che possono essere portati al 55 % ed al 45 % rispettivamente per i giovani agricoltori nel corso dei cinque anni successivi al loro insediamento.
 - iv) per quanto riguarda l'adeguamento degli impianti e l'introduzione dell'HACCP presso beneficiari diversi dagli imprenditori agricoli (ad esempio, associazioni di produttori): un aiuto massimo pari al 50 % delle spese ammissibili;
 - v) per quanto riguarda l'informatizzazione dei processi di trasformazione nelle aziende agricole, entro i limiti del massimale d'investimento fissato a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1257/1999: un aiuto massimo pari al 50 % delle spese ammissibili nelle zone svantaggiate e del 40 % nelle zone non svantaggiate, che possono essere portati rispettivamente al 55 % ed al 45 % per i giovani agricoltori nei cinque anni successivi al loro insediamento;
 - vi) per quanto riguarda l'informatizzazione dei processi di trasformazione presso beneficiari diversi dagli imprenditori agricoli (ad esempio, associazioni di produttori): un aiuto massimo pari al 50 % delle spese ammissibili.
- (21) Con la decisione C(2003) 369 def., la Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni nei confronti degli aiuti illustrati al considerando 20, poiché gli impegni assunti dalle autorità italiane hanno dimostrato che gli aiuti stessi sarebbero stati erogati nel rispetto di condizioni che permettono di considerarli compatibili con il mercato comune.

VI. CONCLUSIONI

- (22) Gli stanziamenti previsti dalla l. r. n. 22/1999 servono ad integrare gli aiuti istituiti dallo Stato per la realizzazione del piano agricolo nazionale e saranno utilizzati nel rispetto delle stesse condizioni autorizzate dalla Commissione nella decisione C(2003) 369 def.. Il cumulo degli aiuti sarà oggetto di un controllo centralizzato che consentirà di prevenire il superamento dei tassi di aiuto ammissibili. Pertanto la Commissione non ha più ragione di dubitare della compatibilità delle modalità di utilizzazione di tali aiuti con il mercato comune e conclude che gli aiuti finanziati mediante detta dotazione finanziaria possono beneficiare della deroga prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato in quanto aiuti destinati a facilitare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche senza alterare le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'aiuto pari a 10 miliardi di ITL (5 164 569 EUR), cui la Regione Sicilia intende dare esecuzione a favore del settore agricolo in forza dell'articolo 5 della legge regionale n. 22/1999, è compatibile con il mercato comune.

L'esecuzione di detto aiuto è di conseguenza autorizzata.

Articolo 2

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 15 ottobre 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (CE) n. 2151/2003 della Commissione, del 16 dicembre 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 2195/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al vocabolario comune per gli appalti pubblici (CPV)

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 329 del 17 dicembre 2003)

A pagina 2, articolo 2:

anziché: «Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.»;

leggi: «Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.»
